



**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE N. 4**

In data 23/02/2019

# **COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO**

PROVINCIA DI TREVISO

\*\*\*\*\*

## **Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di **Febbraio** alle ore **08:15** presso l' **AULA MAGNA** della Scuola Media, per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello:

|          |                         |          |           |                               |          |
|----------|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>GUZZO PAOLA</b>      | <b>P</b> | <b>8</b>  | <b>POLONI EMANUELA</b>        | <b>P</b> |
| <b>2</b> | <b>VISENTIN GIORGIO</b> | <b>P</b> | <b>9</b>  | <b>TONON MARCO</b>            | <b>P</b> |
| <b>3</b> | <b>VENTURIN GESSICA</b> | <b>A</b> | <b>10</b> | <b>FANTUZ MAURO</b>           | <b>P</b> |
| <b>4</b> | <b>ATTEMANDI PAOLO</b>  | <b>P</b> | <b>11</b> | <b>PALU' GRAZIA</b>           | <b>P</b> |
| <b>5</b> | <b>ZANETTE GRETA</b>    | <b>P</b> | <b>12</b> | <b>SANTAMBROGIO DONATELLA</b> | <b>P</b> |
| <b>6</b> | <b>FAVARO LUCIO</b>     | <b>P</b> | <b>13</b> | <b>BATTISTUZZI ERIC</b>       | <b>P</b> |
| <b>7</b> | <b>LUCCON MARCO</b>     | <b>P</b> |           |                               |          |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, **Gava dott.ssa Paola**

La Sig.ra **Guzzo dott.ssa Paola**, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri Sigg.ri **ZANETTE GRETA, LUCCON MARCO, BATTISTUZZI ERIC.**

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Delibera C.C. n. 4 del 23/02/2019

## **OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

Sono presenti alla seduta la dottoressa Da Re Barbara e la sig.ra Fornasier Maddalena, rispettivamente Responsabile e dipendente dell'Area 2 Economico Finanziaria – Servizi alla Persona del Comune di Godega di Sant'Urbano e il dottor Tiberio Ravarotto, Revisore dei Conti del Comune di Godega di S.U.

Il punto, su proposta del Sindaco, viene discusso congiuntamente ai punti dal n. 2 al n. 6, ma votato separatamente e la verbalizzazione della discussione riportata con la deliberazione n. 2 avente ad oggetto: "Conferma per l'anno 2019 delle aliquote e detrazioni già in vigore per l'imposta municipale propria (IMU)".

Sentita l'illustrazione del SINDACO e uditi gli interventi dei Consiglieri, contenuti nel supporto magnetico, agli atti, pubblicato congiuntamente alla delibera all'albo pretorio e comunque consultabile nella sezione "Amministrazione Trasparente",

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 27.12.2006, n. 296 il quale prevede che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PREMESSO che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL D.lgs. N. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO del differimento al 31.03.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, disposto dal Ministero dell'Interno con Decreto del 25.01.2019 pubblicato nella G.U. 28 del 02.02.2019;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 19.06.2014;

DATO ATTO che il presupposto del Tributo sui Servizi Indivisibili denominato TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e aree edificabili, ad esclusione delle seguenti fattispecie impositive:

- **terreni agricoli;**
- dal 2016, come previsto dall'art. 1, c. 639 e 669, della Legge 147/2013 così come modificati dall'art. 1 comma 14 lettere a) e b) della Legge 208/2015, **le unità immobiliari destinate**

- ad abitazione principale** dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come definiti ai fini IMU, ai sensi dell'art. 13, c. 2 del D.L. 201/2011;
- **le unità immobiliari assimilate ex lege all'abitazione principale** quali le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; la casa coniugale assegnata al coniuge; l'unico immobile, posseduto dal personale in servizio permanente alle Forze armate e di polizia; una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato;
  - **l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che fin dal primo anno di istituzione della TASI il Comune di Godega di Sant'Urbano, deliberando l'aliquota 0,00 % per le aree edificabili, ha di fatto esentato dal pagamento del tributo il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo, della fattispecie aree edificabili;

DATO ATTO che sono in vigore le seguenti riduzioni:

- dal 2016, a norma dell'art. 13, c. 3, lettera 0a), del D.L. 201/2011 introdotta dall'art. 10 della Legge 208/2015 è introdotta **la riduzione del 50%** della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo **ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il beneficio di cui alla presente lettera dal 2019 si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori, a norma dell'art. 1, comma 1092 della L. 145/2018;
- dal 2016, a norma, dell'art. 1 comma 54, della L. 208/2015 **per gli immobili locati a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, **è ridotta al 75 per cento**;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica (IUC) nelle componenti dell'imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con Delibera di C.C. 18 del 19.06.2014, prevede:

- all'art. 24 che *"nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30% e la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.**"*;

RICHIAMATO il comma 683 dell'art. 1 articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

CONSIDERATO che il comma 677 dell'art 1 della L. 147/2013 prevede che *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile..."*

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 682 punto b) della L. 147/2013, vanno indicati i servizi e l'importo dei costi a cui è diretta la componente TASI della IUC. Dove per servizi indivisibili vanno intesi i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività come nel caso di prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del comune, ovvero servizi forniti ai singoli, per i quali tuttavia non sia attivo alcun tributo o tariffa a carico del beneficiario, ma il cui onere ricada sulla collettività nel suo insieme come nel caso di talune tipologie di servizi socio assistenziali;

RITENUTO di individuare, ai sensi della normativa vigente, i servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, come di seguito specificato:

| <b>Servizio Indivisibile</b>                           | <b>Costo</b>      |
|--|-------------------|
| Servizi di polizia locale (compreso personale addetto) | 104.800,00        |
| Manutenzione rete stradale                             | 100.900,00        |
| Illuminazione pubblica (gestione e manutenzione)       | 218.500,00        |
| Cura del verde pubblico e arredo urbano                | 93.300,00         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>517.500,00</b> |

CONSIDERATO che dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento delle aliquote, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018;

VISTO che le previsioni delle entrate e degli attuali e preventivati livelli di spesa non consentono di confermare le aliquote tributarie in vigore;

DATO ATTO che nella seduta del 29.01.2019 la Giunta Comunale ha disposto un aumento dell'aliquota TASI per la tipologia "altri fabbricati" dall'attuale 0,18% allo 0,23% - aumento che però non riguarda i "beni merce" - e ha invece proposto il mantenimento per l'anno 2019 delle stesse aliquote TASI approvate nel 2018 per le altre fattispecie di immobili assoggettate al tributo:

- 0,18% per le abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze di categoria catastale C/6, C/2 e C/7;
- "beni merce", rientranti nella tipologia "altri fabbricati", per i quali la legge di Stabilità 2016 ha introdotto l'aliquota ridotta allo 0,10% (*l comune hanno però facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento*);
- 0,10% per fabbricati rurali strumentali;
- 0,00% per le aree edificabili;

CONSIDERATO che il comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 prevede che il versamento della TASI è *"effettuato nei termini individuati dall'articolo [9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#). E' consentito il pagamento...della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo [1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del*

14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#); in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del D.Lgs. n. 67/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 4 (Consiglieri Fantuz, Santambrogio, Palù e Battistuzzi), su Consiglieri presenti e votanti n. 12 su 13 Consiglieri assegnati,

### **DELIBERA**

1. di approvare e confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote TASI già in vigore nel 2018 per le seguenti tipologie di immobili assoggettate al tributo:
  - 0,18% per le abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze di categoria catastale C/6, C/2 e C/7;
  - "beni merce" , rientranti nella tipologia "altri fabbricati", per i quali la normativa prevede l'aliquota ridotta allo 0,10% (I comuni hanno però facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento);
  - 0,10% per fabbricati rurali strumentali;
  - 0,00% per le aree edificabili;
2. di aumentare l'aliquota TASI per la categoria "altri fabbricati" dall'attuale 0,18% allo 0,23%, escludendo dall'aumento i "beni merce" per i quali viene confermata l'aliquota 0,10%;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Economico - finanziaria l'invio della presente deliberazione al Portale Federalismo Fiscale entro termine perentorio del 14 ottobre affinché la sua pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre, come previsto dal comma 13 bis del D.L. 201/2011;

Indi, stante l'urgenza di disporre in merito, a voti favorevoli n. 8 e contrari n. 4 (Consiglieri Fantuz, Santambrogio, Palù e Battistuzzi), su Consiglieri presenti e votanti n. 12 su 13 Consiglieri assegnati,

### **d i c h i a r a**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

\*\*\*\*\*

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: \_\_\_\_\_

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
Guzzo dott.ssa Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Gava dott.ssa Paola

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/04/2019 al 18/04/2019 - N. 232 Reg. Pubblicazioni.

Li, 04/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA  
1 AMMINISTRATIVA  
Tona Loretta

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO** (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data \_\_\_\_\_, decimo giorno dopo la pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA  
1 AMMINISTRATIVA  
Tona Loretta

---